

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">Istituto Statale di Istruzione Superiore “LEONARDO DA VINCI”</p> <p style="text-align: center;">I.T.E. “G. Agnelli” 0547-673576 - Liceo “E. Ferrari” 0547-675277 fois00400d@istruzione.it - fois00400d@pec.istruzione.it - www.isiscesenatico.edu.it Dirigenza e Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) - 0547-675277 C. F. 90028640408 - FOIS00400D</p> |  |
|---|--|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Unione Europea | <p style="text-align: center;">FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p> |  2014-2020 |  MIUR |
| PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE) | | | |
| APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1 | CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AZIONE 13.1.1 | DIGITAL BOARD - AZIONE 13.1.2 | |

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE *(Del. consiglio di Istituto n. 20/2022 del 14 marzo 2022)*

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4 del DPR 249/98 individua e definisce
 - a. i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di studenti e studentesse elencati nell'art. 3 del DPR 249/98
 - b. le relative sanzioni,
 - c. gli organi competenti ad irrogarle
 - d. i termini e le modalità di conduzione del procedimento disciplinare

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Salvo che il fatto costituisca inosservanza di altre normative e comporti sanzioni di altra natura, le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi competenti dell'istituto scolastico sono solo quelle previste dal presente regolamento e solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso.

Art. 2 - Doveri degli studenti e delle studentesse

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 249/98, studenti e studentesse
 - a. sono tenuti/e a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
 - b. sono tenuti/e ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola

- e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi
- c. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti/e a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/98
 - d. sono tenuti/e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, dalle disposizioni del Dirigente e dalle circolari interne di questo istituto
 - e. sono tenuti/e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
 - f. condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
 - g. sono tenuti/e ad informarsi ed informare le famiglie delle iniziative promosse dalla scuola, tramite consultazione regolare del registro elettronico, sito e mail istituzionale.

Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Sono considerate lievi infrazioni disciplinari

- a) l'interruzione dell'attività didattica, compresa la DDI, per motivi futili (interruzione impropria del docente, dei compagni, comportamenti eccessivamente rumorosi, lancio di oggetti, disturbo ai compagni di classe)
- b) il mancato rispetto delle consegne assegnate dal docente (mancata esecuzione dei compiti domestici assegnati, "copiatura" e/o suggerimenti durante le prove scritte e le verifiche orali, mancanza del materiale didattico previsto, mancata esecuzione di attività didattica richieste, distrazione continuativa durante l'attività didattica, mancanza continuativa di partecipazione alle attività didattiche, studio di disciplina diversa da quella prevista dall'orario, mancata accensione o spegnimento di webcam e/o microfono durante la DDI)
- c) il rifiuto a sottoporsi a prove di verifica, programmate e non, o a svolgere altre attività didattiche
- d) il ritardo nel rientro in aula (o laboratorio o palestra) al termine della pausa ricreativa
- e) l'assenza ingiustificata dall'aula al cambio dell'ora
- f) il ritardo significativo al rientro dai servizi igienici durante le ore di lezione
- g) l'utilizzo di linguaggio inappropriato al contesto scolastico (perché volgare, triviale, contrario alla pubblica decenza)
- h) l'utilizzo di abbigliamento non consono al contesto scolastico
- i) la mancata giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal rientro a scuola compreso il giorno del rientro
- j) abbandono di rifiuti nei locali utilizzati.

2. Sono considerate gravi infrazioni disciplinari:

- a) le offese e gli insulti, verbali e non, rivolti ai compagni e al personale docente e non docente
- b) l'utilizzo di espressioni omofobe, razziste, sessiste, discriminatorie a qualunque titolo
- c) atti e/o atteggiamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza
- d) l'utilizzo del proprio smartphone, smartwatch o di altri device, durante l'attività didattica, senza l'autorizzazione dell'insegnante
- e) gli atteggiamenti e i comportamenti in grado di arrecare disturbo ad altre classi
- f) il mancato rispetto delle norme di sicurezza e le condotte che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui
- g) l'allontanamento dall'aula (laboratorio o palestra), durante l'ora di lezione, senza il permesso del docente
- h) la trasgressione delle norme contro il fumo
- i) la registrazione di immagini, video e audio all'interno dell'Istituto o durante attività in DDI, senza l'autorizzazione del docente e dei soggetti coinvolti
- j) l'utilizzo di identità digitali (account istituzionale) non proprie
- k) l'apposizione di scritte sugli arredi scolastici e sui muri.

3. Sono considerate infrazioni di particolare gravità:
- a) i comportamenti che producono danno alle persone o alle cose
 - b) abbandono dell'istituto senza permessi o autorizzazioni
 - c) la diffusione di immagini, video e audio registrate all'interno dell'Istituto o durante attività in DDI (con esclusione di quelle autorizzate dai docenti aventi finalità didattico-educativa)
 - d) i comportamenti riconducibili ad atti di bullismo, quali atteggiamenti o atti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, al fine di isolare la vittima e recargli disagio
 - e) i comportamenti riconducibili a cyberbullismo intesi come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line con scopo intenzionale e predominante di isolare la vittima ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo
 - f) le condotte configuranti ipotesi di reato, in particolare tutti gli atti di violenza fisica e/o sessuale e i furti
 - g) la manomissione dei registri informatici
 - h) l'introduzione a scuola e/o l'uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti.

4. I suddetti comportamenti descritti ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo integrano mancanze disciplinari sia che siano condotti all'interno dei plessi dell'Istituto che durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, che durante le attività di PCTO svolte presso agenzie esterne.

Art. 4 - Attestazione dell'infrazione disciplinare

1. L'infrazione disciplinare rilevata dal docente in servizio nella classe è attestata tramite apposizione di una Nota disciplinare sul Registro elettronico.

2. Per le infrazioni disciplinari rilevate da docenti non in servizio nella classe dello studente coinvolto o da parte del personale ATA, la Nota disciplinare è apposta sul Registro elettronico dal Dirigente a seguito della segnalazione effettuata dal personale al Dirigente.

3. Prima di apporre la Nota sul Registro il Docente (o il Dirigente, nel caso del comma precedente) dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto e di esporre le proprie ragioni; tale richiesta ottempera a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del DPR n.235/07. L'apposizione della Nota disciplinare viene comunicata tempestivamente allo studente coinvolto.

La Nota disciplinare apposta sul registro deve pertanto riportare

- a) la descrizione accurata, oggettiva e dettagliata del fatto, che permetta di comprendere la responsabilità dello studente e il preciso svolgimento degli accadimenti
- b) le ragioni addotte ed esposte dallo studente a giustificazione del fatto compiuto o del comportamento tenuto
- c) l'infrazione disciplinare contestata, ricondotta esplicitamente alle tipologie previste nell'art. 3 del presente Regolamento (indicazione del comma e della lettera).

4. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso in cui la medesima infrazione sia compiuta contestualmente da più studenti, la Nota disciplinare, una per ciascun alunno, deve esplicitare i differenti comportamenti messi in atto dagli studenti, evidenziando le responsabilità individuali.

5. La Nota disciplinare è resa visibile alla famiglia tramite l'apposita funzione sul Registro elettronico.

6. Nel caso di lievi infrazioni disciplinari, di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, la Nota costituisce la sanzione disciplinare comminata, come esplicitato dall'art. 6, lettera a.

7. Nel caso di gravi o particolarmente gravi infrazioni disciplinari, o di reiterate infrazioni lievi, la Nota costituisce elemento di attestazione dell'infrazione, determinando l'apertura dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di ordine superiore di cui all'art. 6, lett. b (Richiamo scritto del Dirigente) e agli artt. 7, 8, 9 e 10 (Allontanamento dalla comunità scolastica) del presente

Regolamento e la sua apposizione sul Registro viene tempestivamente comunicata al Dirigente scolastico che assume i provvedimenti del caso.

Art. 5 - Classificazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari, ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31/07/08 , sono distinte in:

- 1) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
- 2) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
 - a. per un periodo non superiore a 15 giorni
 - b. per un periodo superiore a 15 giorni
- 3) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- 4) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. Il richiamo verbale effettuato dai docenti e dal personale ATA per lievi inadempienze nel rispetto delle disposizioni, dei regolamenti interni e delle consegne degli insegnanti non è da ritenersi sanzione disciplinare ma stimolo educativo da fornire nell'ordinarietà dell'azione didattica.

Art. 6 - Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

a) **Nota disciplinare sul registro elettronico**, comminata dal docente in servizio o dal Dirigente e comunicata tramite registro elettronico alla famiglia. E' comminata per

- infrazioni lievi (art. 3 comma 1 del presente Regolamento) come unica sanzione disciplinare
- infrazioni gravi o di particolare gravità (art. 3 commi 2 e 3 del presente Regolamento) come segnalazione del comportamento al Dirigente e al Consiglio di Classe.

b) **Richiamo scritto del Dirigente scolastico**, su proposta del docente. E' comminato dal Dirigente nel caso di

- tre o più infrazioni lievi (art. 3 comma 1 del presente Regolamento) anche di diversa natura
- una infrazione grave (art. 3 comma 2 del presente Regolamento) su richiesta del docente che ha registrato la nota disciplinare. E' notificato alla famiglia via e-mail, al Consiglio di Classe e conservato nel fascicolo personale dello studente.

Il Richiamo scritto può essere irrogato dal Dirigente scolastico, su deliberazione del Consiglio di Classe, come sanzione di livello inferiore rispetto a quelle previste dall'art.7 del presente Regolamento.

Art. 7 -Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

1. E' disposto dal Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata, convocato anche in seduta straordinaria, per

- la reiterazione della medesima infrazione lieve di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento (almeno quattro volte),
- infrazioni gravi, di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, (almeno due)
- infrazioni particolarmente gravi, di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento (almeno una).

2. La durata dell'allontanamento è stabilita dal Consiglio di Classe nei termini previsti dal successivo art. 11. La sanzione è notificata alla famiglia e allo studente e conservata nel fascicolo personale dello studente; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire il periodo di allontanamento in attività riparatorie di rilevanza sociale, orientate al perseguimento dell'interesse generale della comunità scolastica, alla riparazione dell'eventuale danno e/o che inducano alla riflessione.

Art. 8 -Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

1. E' disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe. E' impartito per

- infrazioni di particolare gravità (art. 3, comma 3 del presente Regolamento) che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che generino pericolo per l'incolumità delle persone.

2. La durata dell'allontanamento è stabilita dal Consiglio d'Istituto, nei termini previsti dal successivo art. 11, ed è commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo. La sanzione è notificata alla famiglia e allo studente e conservata nel fascicolo personale dello studente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 9 - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. Disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe ed è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

2. La durata del periodo di allontanamento deve comunque essere tale da non compromettere, per il numero di assenze, la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. La sanzione è notificata alla famiglia e allo studente e conservata nel fascicolo personale dello studente.

Art. 10 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

1. Disposte dal Consiglio di Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati all'art. 9 ricorrendo alle stesse condizioni ivi riportate. La sanzione è notificata alla famiglia e allo studente e conservata nel fascicolo personale dello studente.

Art. 11 - Proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento sono definite in base

- a. alla gravità dell'infrazione
- b. all'intenzionalità del comportamento
- c. al grado di negligenza e/o imprudenza dimostrate
- d. alla rilevanza degli obblighi violati
- e. al grado di danno o pericolo causato all'istituto, agli utenti, a terzi
- f. al disservizio determinatosi.

2. Le sanzioni sono inoltre graduate e proporzionate in funzione dei seguenti elementi.

Sono attenuate in base

- a. al ravvedimento manifesto dello studente, esplicitato e attestato durante il colloquio con il Dirigente o durante il Consiglio di Classe o d'Istituto
- b. all'esplicitazione delle scuse nei riguardi delle eventuali persone offese o dell'istituzione scolastica
- c. alla riparazione del danno
- d. ad eventuali altre circostanze attenuanti.

3. Sono altresì accentuate nel caso in cui

- a. l'infrazione sia compiuta collettivamente e in associazione
- b. l'infrazione sia compiuta con chiaro intento doloso
- c. la medesima infrazione sia già stata sanzionata nel corso dell'anno o negli anni precedenti (recidività dell'infrazione)
- d. nello stesso anno scolastico siano state commesse altre gravi infrazioni, già oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 12 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare a carico degli alunni, è da ritenersi azione di natura amministrativa e conseguentemente normato dalla Legge n. 241/90 (e successive modifiche); prevede pertanto le seguenti operazioni:
 - a. avvio del procedimento
 - b. formalizzazione dell'istruttoria
 - c. obbligo di conclusione espressa
 - d. obbligo di esplicitazione della motivazione.

2. **Sanzioni determinate da lievi infrazioni disciplinari.**
 1. Per le sanzioni determinate da lievi infrazioni disciplinari di cui al comma 1 dell'art. 3 (sanzione Nota disciplinare) del presente Regolamento, per ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e di efficacia dell'azione disciplinare, si provvede all'irrogazione della sanzione contestualmente al rilevamento dell'infrazione senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 L. n. 241 del 1990) ai genitori o all'alunno, se maggiorenne.
 2. Il Docente o il Dirigente scolastico, dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto.
 3. I fatti contestati sono descritti nella nota disciplinare apposta sul registro elettronico, insieme alle controdeduzioni addotte dallo studente e alla infrazione disciplinare registrata tra quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
 4. La nota disciplinare può essere apposta sul registro elettronico nel giorno stesso in cui è contestato il fatto o il primo giorno utile; ne è data contestuale comunicazione alla famiglia mediante l'apposita sezione sul Registro elettronico. L'apposizione della Nota sul registro elettronico, contenente la motivazione della sanzione, conclude il procedimento disciplinare ed è da intendersi come provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 241/90.

2. **Sanzioni determinate da tre o più lievi infrazioni disciplinari, anche di diversa natura, o da una infrazione grave.**
 1. Per le sanzioni determinate da tre o più lievi infrazioni disciplinari, anche di diversa natura, di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento o da una infrazione grave di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento (sanzione Richiamo scritto del Dirigente scolastico - art. 6 lett. b del presente Regolamento) per ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e di efficacia dell'azione disciplinare, si provvede all'irrogazione della sanzione contestualmente al rilevamento dell'infrazione senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 L. n. 241 del 1990) ai genitori o all'alunno, se maggiorenne.
 2. Il Dirigente scolastico, convoca lo studente nell'Ufficio di Presidenza il medesimo giorno in cui sono stati rilevati i fatti o il primo giorno utile, e, dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto.
 3. I fatti contestati sono descritti nel Richiamo scritto del Dirigente Scolastico,

insieme alle controdeduzioni addotte dallo studente e alla infrazione disciplinare registrata tra quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento. Il dispositivo del Dirigente è inviato via posta elettronica alla famiglia, al Consiglio di Classe e inserito nel fascicolo personale dello studente. Il dispositivo del Dirigente, contenente la motivazione della sanzione, conclude il procedimento disciplinare ed è da intendersi come provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 241/90.

3. Sanzioni determinate da più di una grave infrazione disciplinare o da particolarmente gravi infrazioni disciplinari, o da reiterate (almeno quattro) lievi infrazioni disciplinari della medesima natura.

1. Per le sanzioni determinate da più di una grave infrazione disciplinare o da particolarmente gravi infrazioni disciplinari, o da reiterate (almeno quattro della medesima natura) lievi infrazioni disciplinari (sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento) l'avvio del procedimento e l'apertura dell'istruttoria sono contestuali alla convocazione dello studente nell'Ufficio di Presidenza, per la quale è data preventiva e tempestiva comunicazione alla famiglia tramite posta elettronica istituzionale. I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) degli studenti minorenni sono convocati per presenziare al colloquio, che può essere effettuato dal Dirigente anche se gli stessi ritengono di non presentarsi.

2. Il Dirigente, dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto. Nel caso in cui lo studente non si presenti al colloquio, le controdeduzioni ai fatti contestati saranno richieste tramite posta elettronica istituzionale.

3. I fatti contestati sono descritti nell'apposito modulo, insieme alle controdeduzioni addotte dallo studente e alla infrazione disciplinare registrata. Il modulo viene trasmesso al Consiglio di Classe (per le sanzioni riconducibili all'art. 7 del presente Regolamento) o al Consiglio di Istituto (per le sanzioni riconducibili agli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento), contestualmente alla convocazione straordinaria dei suddetti organi collegiali avente all'ordine del giorno l'irrogazione della sanzione disciplinare.

4. Il Dirigente, o su sua delega, un proprio Collaboratore, raccoglie le informazioni e ogni altro atto utile all'istruttoria, ascoltando, se necessario, altre persone informate sui fatti, e presenta le informazioni durante il Consiglio, di Classe o d'Istituto, convocato per l'irrogazione della sanzione.

5. Per l'irrogazione della sanzione disciplinare l'Organo collegiale si riunisce nella sua forma completa e invita a partecipare lo studente coinvolto e la sua famiglia. Durante il Consiglio lo studente e i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) sono invitati ad esporre le proprie ragioni e controdeduzioni ai fatti contestati, anche tramite memoria scritta. Lo studente coinvolto e i genitori non partecipano alla fase deliberante della sanzione. L'Organo collegiale procede alla deliberazione della sanzione anche nel caso in cui lo studente coinvolto e la sua famiglia non partecipino o non inviino memorie scritte.

6. La deliberazione sulla sanzione da comminare è effettuata dall'Organo collegiale allargato a tutti i suoi componenti. Nel caso in cui i membri rappresentanti degli studenti o dei genitori risultino coinvolti nel procedimento disciplinare come incolpati o familiari dell'incolpato, si procede alla surroga con i primi dei non eletti nelle rispettive liste.

7. A seguito della deliberazione di allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, il Consiglio propone allo studente e a alla sua famiglia la possibilità di convertire il periodo di sospensione della frequenza in attività in favore della comunità scolastica, indicando tempi e modalità.

8. Il procedimento disciplinare si conclude con la trasmissione della notifica del Dirigente scolastico della sanzione deliberata dall'Organo collegiale, nel minor tempo possibile ed entro comunque 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 13 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 249/98 così come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, contro le sanzioni disciplinari comminate è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla loro notifica, all'Organo di garanzia d'Istituto che si esprime nel termine di 10 giorni.

2. Nel caso in cui l'Organo di garanzia non si esprima nel termine suddetto, la sanzione è confermata.

3. Nel caso di ricorso all'Organo di Garanzia, l'esecutività della sanzione comminata è temporaneamente sospesa fino all'espressione di tale organo.

Art. 14 -Ulteriore fase impugnatoria

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 249/98 così come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da lui delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto (DPR 249/98) anche contenute all'interno del presente Regolamento.

2. Ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31/07/08, il termine per la proposizione del reclamo contro la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, è di quindici giorni, decorrenti dalla notifica della decisione del suddetto Organo o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art. 15 - Trasferimento dello studente con procedimento disciplinare in corso

1. Nel caso in cui lo studente sottoposto ai procedimenti disciplinari descritti indicati all'art. 12, comma 3 del presente Regolamento, richieda il trasferimento ad altro istituto, lo stesso sarà concesso alla conclusione dell'iter previsto dal procedimento.

Art. 16 - Abrogazione

1. Gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, e 49 del Regolamento di Istituto, approvato in data 17 febbraio 2016, sono abrogati nei punti in contrasto con il presente Regolamento di disciplina.